

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 12/04/2011 n. 2283  
d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2

L'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti instabili e ancora interinali, sicché è idonea a produrre la definitiva lesione dell'impresa risultata non aggiudicataria; tale lesione si verifica soltanto con la aggiudicazione definitiva, atto rispetto al quale va verificata la tempestività del ricorso. Di conseguenza, l'onere per l'impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica - ad eccezione dell'esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara - sorge solo a seguito della emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.